

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti

Presidente

Dott. Gaetano Savona

Giudice rel.

Dott. Bruno Malagoli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 103-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

Iron Shark s.r.l., P. IVA 03558420927, con sede legale in Cagliari, via Carloforte n 60;

resistente

proposta da

Elior Ristorazione s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Canevotti;

Studio Riva L.P.M. s.r.l., quale mandataria di **Hilti Italia s.p.a.**, rappresentata e difeso dall'avv. Massimiliano Cesali;

ricorrenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 6.5.2026, Elior Ristorazione s.p.a. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Iron Shark s.r.l., assumendo di essere creditrice nei confronti della resistente e che la stessa è in stato di insolvenza.
2. Con ricorso del 24.6.2026, Studio Riva L.P.M. s.r.l. ha formulato analoga domanda di apertura della liquidazione giudiziale, allegando di essere creditrice della resistente della somma di circa 20.000,00 euro, consacrata in decreto ingiuntivo, e rappresentando lo stato di insolvenza della debitrice.
3. Pur ritualmente evocata in giudizio, la resistente non si è costituita.
4. In data 22.6.2026, Elior Ristorazione s.p.a. ha depositato rituale istanza di desistenza, dichiarando quindi di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
5. All'udienza del 6.7.2026, invece, Studio riva s.r.l. ha insistito nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale.



6. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
7. Deve in primo luogo affermarsi la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che la resistente ha sede legale in Cagliari.
8. Ciò posto, si osserva che è provata la qualità di creditore di Studio Riva s.r.l. considerato il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 2974 del 2026, prodotto quale allegato al ricorso della creditrice.
9. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti, la resistente risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto la produzione e installazione di carpenteria metallica.
10. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00. Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.A.A., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
- La resistente non si è costituita e non ha dimostrato nulla sul punto, sicché deve ritenersi che non sia imprenditore minore.
- Si evidenzia, peraltro, al riguardo, che all'esito di informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la resistente è risultata debitrice nei confronti dell'Erario della somma di circa 412.000,00 euro, il che, unitamente alla circostanza che e nei confronti della ricorrente per 20.000,00 euro circa.
- Si rileva, infine, al riguardo, che il bilancio dell'esercizio 2022, pur non rientrando nel triennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, evidenzia requisiti dimensionali dell'impresa che ne escludono ampiamente, in tale momento, la natura di imprenditore minore.
11. Altresì, deve ritenersi provato lo stato d'insolvenza della resistente, come si ricava da: **a)** l'incapacità di pagare il proprio debito nei confronti della ricorrente Studio Riva s.r.l., pur consacrato in titolo ingiuntivo e pur di importo moderato; **b)** la rilevante esposizione nei confronti dell'Erario, che ammonta a circa 412.000,00 euro, come emerge dall'informativa dell'Agenzia



delle Entrate Riscossione, in atti; **c)** il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi 2023, 2024 e 2025; **d)** l'esito insoddisfacente dei tentativi di pignoramento esperiti dalla ricorrente (vedasi verbale di pignoramento negativo, in atti); **d)** l'irreperibilità della resistente presso la sua sede (vedasi verbale di pignoramento mobiliare, in atti).

12. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.

Basti ricordare, al riguardo, l'esposizione della resistente nei confronti dell'Erario come sopra già esposta.

13. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **Iron Shark s.r.l.**, P. IVA 03558420927, con sede legale in Cagliari, via Carloforte n 60;

1. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott.ssa Carla Angius;
2. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

3. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

4. stabilisce il giorno 9.11.2026, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;



5. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
6. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
7. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
8. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 6 luglio 2026.

Il Giudice rel.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

